

ALLEGATO X

RISCHIO OPERATIVO

PARTE 1

Metodo base

1. REQUISITO PATRIMONIALE

1. Nell'ambito del metodo base, il requisito patrimoniale per il rischio operativo è pari al 15 % dell'indicatore rilevante definito ai punti da 2 a 9.

2. INDICATORE RILEVANTE

2. L'indicatore rilevante è la media riferita a tre esercizi della somma dei proventi netti da interessi e dei proventi netti non da interessi.
3. La media triennale è calcolata sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.
4. Qualora da una delle osservazioni risulti che la somma dei proventi netti da interessi e dei proventi netti non da interessi è negativa o nulla, tale dato non viene preso in considerazione nel calcolo della media triennale. L'indicatore rilevante è costituito dalla somma dei dati positivi divisa per il numero dei dati positivi.

2.1. Enti creditizi soggetti alla direttiva 86/635/CEE

5. Sulla base delle voci contabili del conto profitti e perdite degli enti creditizi di cui all'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE, l'indicatore rilevante è pari alla somma degli elementi enumerati nella tabella 1. Ciascun elemento è incluso nella somma con il suo segno positivo o negativo.
6. Potrebbe essere necessario correggere questi elementi per tenere conto dei requisiti di cui ai punti 7 e 8.

Tabella 1

1	Interessi e proventi assimilati
2	Interessi e oneri assimilati
3	Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso
4	Proventi per commissioni/provvigioni
5	Oneri per commissioni/provvigioni
6	Profitto (perdita) da operazioni finanziarie
7	Altri proventi di gestione

2.1.1. Requisiti

7. L'indicatore è calcolato al lordo di accantonamenti e di spese operative. Le spese operative comprendono le provvigioni versate per i servizi forniti in outsourcing da terzi che non sono l'impresa madre o filiazioni dell'ente creditizio né filiazioni di un'impresa madre che è anche l'impresa madre dell'ente creditizio. Le spese per i servizi forniti in outsourcing da terzi possono ridurre l'indicatore rilevante soltanto se sostenute da un'impresa sottoposta a vigilanza ai sensi della presente direttiva o di disposizioni equivalenti.

8. I seguenti elementi non sono utilizzati nel calcolo dell'indicatore rilevante:
- a) profitti e perdite realizzati sulla vendita di titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione,
 - b) i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari,
 - c) i proventi derivanti da assicurazioni.

Quando la rivalutazione di titoli del portafoglio di negoziazione rientra nel conto profitti e perdite, tale rivalutazione può essere inclusa. Quando si applica l'articolo 36, paragrafo 2 della direttiva 86/635/CEE, la rivalutazione contabilizzata nel conto profitti e perdite dovrebbe essere inclusa.

2.2. Enti creditizi soggetti ad un diverso quadro di regolamentazione contabile

9. Gli enti creditizi soggetti ad un quadro di regolamentazione contabile diverso da quello stabilito dalla direttiva 86/635/CEE calcolano l'indicatore rilevante sulla base dei dati che meglio riflettono la definizione di cui ai punti da 2 a 8.

PARTE 2

Metodo standardizzato

1. REQUISITO PATRIMONIALE

1. Nel quadro del metodo standardizzato il requisito patrimoniale per il rischio operativo è pari alla media su tre anni degli indicatori rilevanti ponderati per il rischio calcolati ogni anno per le aree di attività di cui alla tabella 2. Ogni anno, un requisito patrimoniale negativo in un'area di attività, risultante da un indicatore rilevante negativo, può essere imputato a tutto l'insieme. Tuttavia qualora l'onere patrimoniale complessivo in tutte le aree di attività in un determinato anno sia negativo, per quell'anno il valore immesso nel calcolo della media è pari a zero.
2. La media triennale è calcolata sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

Tabella 2

Area di attività	Elenco di attività	Percentuale
Servizi finanziari per l'impresa (Corporate finance)	Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile Servizi connessi con l'assunzione a fermo. Consulenza in materia di investimenti Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria e altre forme di consulenza generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari	18 %
Negoziazioni e vendite (Trading and sales)	Negoziazione per conto proprio Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari. Esecuzione di ordini per conto dei clienti Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	18 %

Area di attività	Elenco di attività	Percentuale
Intermediazione al dettaglio (Retail brokerage) (Attività con singole persone fisiche o con entità di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 79 per la classe delle esposizioni al dettaglio)	Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari Esecuzione di ordini per conto dei clienti Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile	12 %
Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial banking)	Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili Operazioni di prestito Leasing finanziario Rilascio di garanzie e di impegni di firma	15 %
Servizi bancari al dettaglio (Retail banking) (Attività con singole persone fisiche o con entità di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 79 per la classe delle esposizioni al dettaglio)	Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili Operazioni di prestito Leasing finanziario Rilascio di garanzie e di impegni di firma	12 %
Pagamenti e regolamenti (Payment and settlement)	Servizi di pagamento Emissione e gestione di mezzi di pagamento	18 %
Gestioni fiduciarie (Agency services)	Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali	15 %
Gestioni patrimoniali (Asset management)	Gestione di portafogli Gestione di OICVM Altre forme di gestioni patrimoniali (asset management)	12 %

3. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a calcolare il proprio requisito patrimoniale per il rischio operativo utilizzando un metodo standardizzato alternativo, come indicato ai punti da 5 a 11.

2. PRINCIPI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ

4. Gli enti creditizi elaborano politiche e criteri specifici documentati per l'attribuzione dell'indicatore rilevante alle aree di attività e alle attività correnti nell'ambito del metodo standardizzato. I criteri vengono rivisti e adattati se del caso in funzione di attività e rischi nuovi o mutevoli. I principi per la classificazione delle aree di attività sono:
- tutte le attività devono essere classificate in aree in modo reciprocamente esclusivo e complessivamente esauriente;
 - ogni attività che non può essere facilmente attribuita a un'area nello schema, ma che rappresenta una funzione ausiliaria di un'attività ivi compresa, deve essere allocata all'area di attività cui si riferisce. Qualora l'attività ausiliaria faccia capo a più di un'area, deve essere utilizzato un criterio oggettivo di classificazione;

- c) qualora un'attività non possa essere attribuita a una specifica area, essa deve essere imputata a quell'area che produce la percentuale più elevata. La stessa regola si applica anche alle sue attività ausiliarie;
- d) gli enti creditizi possono utilizzare metodi interni di stima per attribuire l'indicatore rilevante alle varie aree di attività. I costi prodotti in un'area di attività che sono imputabili ad una diversa area possono essere riattribuiti all'area alla quale si riferiscono usando ad esempio un metodo basato sui prezzi interni di trasferimento tra le due aree;
- e) la classificazione delle attività in aree ai fini del calcolo del capitale a fronte del rischio operativo deve essere coerente con le categorie impiegate per il rischio di credito e per il rischio di mercato;
- f) l'alta direzione deve essere responsabile delle strategie di classificazione, sotto il controllo degli organi di governo dell'ente creditizio;
- g) il processo di classificazione delle aree di attività deve essere sottoposto a revisione indipendente.

3. INDICATORI ALTERNATIVI PER TALUNE AREE DI ATTIVITÀ

3.1. Modalità

- 5. Le autorità competenti possono autorizzare l'ente creditizio ad utilizzare un indicatore rilevante alternativo per le aree di attività «servizi bancari al dettaglio» e «servizi bancari a carattere commerciale».
- 6. Per queste aree di attività l'indicatore rilevante è un indicatore di reddito normalizzato pari alla media triennale dell'ammontare nominale totale dei crediti a clientela moltiplicato per 0,035.
- 7. Per le aree di attività «servizi bancari al dettaglio», e/o «servizi bancari a carattere commerciale», i crediti a clientela sono composti dagli importi complessivamente utilizzati nei corrispondenti portafogli creditizi. Per l'area «servizi bancari a carattere commerciale» è altresì incluso il valore dei titoli non detenuti nel portafoglio di negoziazione.

3.2. Condizioni

- 8. L'autorizzazione ad utilizzare indicatori rilevanti alternativi è soggetta alle condizioni di cui ai punti da 9 a 11.

3.2.1. Condizione generale

- 9. L'ente creditizio soddisfa i criteri di idoneità di cui al punto 12.

3.2.2. Condizioni specifiche per le aree «servizi bancari al dettaglio» (retail banking) e «servizi bancari a carattere commerciale» (commercial banking).

- 10. L'ente creditizio opera in misura assolutamente prevalente nei «servizi bancari al dettaglio» (retail banking) e/o nei «servizi bancari a carattere commerciale» (commercial banking), che costituiscono almeno il 90 % del suo reddito.
- 11. L'ente creditizio è in grado di dimostrare alle autorità competenti che una quota significativa delle sue attività nei «servizi bancari al dettaglio» (retail banking) e/o nei «servizi bancari a carattere commerciale» (commercial banking) comprende prestiti associati ad una PD elevata e che il metodo standardizzato alternativo offre una base migliore per valutare il rischio operativo.

4. CRITERI DI IDONEITÀ

12. Oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui all'articolo 22 e all'allegato V, gli enti creditizi soddisfano i criteri di idoneità sottoelencati. Il rispetto di tali criteri è determinato tenuto conto delle dimensioni e della portata delle attività dell'ente creditizio e del principio di proporzionalità.
- a) gli enti creditizi devono avere un sistema di gestione e di valutazione del rischio operativo ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate. Essi devono rilevare le loro esposizioni soggette al rischio operativo e i dati rilevanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative. Questo sistema deve essere soggetto a revisioni periodiche indipendenti;
 - b) il sistema di valutazione del rischio operativo deve essere strettamente integrato nel processo di gestione del rischio complessivo dell'ente creditizio. I risultati da esso prodotti devono costituire parte integrante del processo di sorveglianza e controllo del profilo di rischio operativo dell'ente creditizio;
 - c) gli enti creditizi devono disporre di un sistema di reporting gestionale che fornisce segnalazioni alla direzione sull'esposizione al rischio operativo ai responsabili delle funzioni rilevanti all'interno dell'ente creditizio. Gli enti creditizi devono dotarsi di procedure con cui intraprendere azioni appropriate sulla base delle informazioni contenute in tali segnalazioni.

PARTE 3

Metodi avanzati di misurazione

1. CRITERI DI IDONEITÀ

1. Per poter essere ammessi all'uso di un metodo avanzato di misurazione, gli enti creditizi devono dimostrare alle autorità competenti di soddisfare i criteri di idoneità enumerati in appresso, oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui all'articolo 22 e all'allegato V.

1.1. Requisiti qualitativi

- 2. Il sistema interno di misurazione del rischio operativo dell'ente creditizio deve essere strettamente integrato nei suoi processi di gestione quotidiana del rischio.
- 3. L'ente creditizio deve disporre di una funzione indipendente di gestione del rischio operativo.
- 4. Le esposizioni soggette al rischio operativo e le perdite rilevate devono essere oggetto di segnalazioni periodiche. L'ente creditizio deve dotarsi di procedure con cui intraprendere appropriate azioni correttive.
- 5. Il sistema di gestione del rischio dell'ente creditizio deve essere ben documentato. L'ente creditizio deve porre in essere procedure che assicurino l'osservanza dei requisiti e prevedere direttive per il trattamento dei casi di difformità.
- 6. Revisori interni e/o esterni devono effettuare revisioni periodiche dei processi di gestione del rischio operativo e dei relativi sistemi di misurazione.
- 7. La validazione del sistema di misurazione del rischio operativo da parte delle autorità competenti deve prevedere:
 - a) la verifica che i processi interni di validazione operino in modo soddisfacente; e
 - b) l'accertamento che i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio siano trasparenti e accessibili.

1.2. Requisiti quantitativi

1.2.1. Procedura

8. Gli enti creditizi calcolano il proprio requisito patrimoniale come somma delle perdite attese e di quelle inattese, a meno che possano dimostrare di essere in grado di stimare adeguatamente le perdite attese nelle loro prassi operative interne. L'approccio di misurazione del rischio operativo seguito è in grado di cogliere potenziali eventi di perdita ad elevato impatto, raggiungendo standard di robustezza comparabili a quelli di un intervallo di confidenza del 99,9 % su un periodo di un anno.
9. Il sistema di misurazione del rischio operativo di un ente creditizio deve possedere taluni elementi basilari per poter soddisfare lo standard di robustezza di cui al punto 8. Tali elementi comprendono l'impiego di dati interni e di dati esterni, le analisi di scenario e i fattori che rispecchiano il contesto operativo e i sistemi di controllo interni, come indicato infra ai punti da 13 a 24. L'ente creditizio deve avere un approccio ben documentato per ponderare l'uso di questi quattro elementi nel suo sistema complessivo di misurazione del rischio operativo.
10. Il sistema di misurazione del rischio coglie le determinanti principali del rischio che influiscono sul profilo della coda di distribuzione delle stime di perdita.
11. Le stime delle correlazioni tra le singole misure di rischio operativo e le perdite da rischio operativo possono essere prese in considerazione i soltanto se l'ente creditizio può dimostrare all'autorità competente che i propri sistemi per la misurazione delle correlazioni sono solidi e applicati con correttezza, e che tengono conto dell'incertezza associata a stime di questo tipo, specialmente in periodi di stress. L'ente creditizio valida le proprie ipotesi sulle correlazioni attraverso appropriate tecniche quantitative e qualitative.
12. Il sistema di misurazione del rischio è intrinsecamente coerente ed evita duplicazioni nel computo delle valutazioni qualitative o delle tecniche di attenuazione del rischio riconosciute in altre componenti dello schema di adeguatezza patrimoniale.

1.2.2. Dati interni

13. Le misurazioni interne del rischio operativo sono basate su un periodo di osservazione di almeno cinque anni. Quando un ente creditizio adotta per la prima volta un metodo avanzato di misurazione, è accettabile un periodo di osservazione di tre anni.
14. Gli enti creditizi sono in grado di classificare i propri dati storici di perdita in funzione delle pertinenti aree di attività definite nella parte 2 e delle tipologie di eventi definite nella parte 5, nonché di fornire su richiesta questi dati alle autorità competenti. Esistono criteri documentati e oggettivi per attribuire le perdite alle specifiche aree di attività e tipologie di eventi. Le perdite da rischio operativo collegate al rischio di credito e storicamente incluse nella banca dati interna relativa al rischio di credito sono registrate nella banca dati sul rischio operativo e rilevate separatamente. Tali perdite non sono soggette all'applicazione del requisito previsto per il rischio operativo fintantoché continuano ad essere trattate come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. Le perdite da rischio operativo collegate ai rischi di mercato vengono computate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo.
15. I dati interni sulle perdite dell'ente creditizio sono esaurienti, nel senso che colgono tutte le attività e le esposizioni rilevanti da tutti i pertinenti sottosistemi e articolazioni territoriali. Gli enti creditizi sono in grado di dimostrare che l'eventuale esclusione di attività o esposizioni, individualmente o in combinazione tra loro, non produce un impatto significativo sulle stime di rischio complessive. Vengono definite adeguate soglie minime di perdita per la raccolta dei dati interni.
16. Oltre ai dati sull'importo della perdita lorda, gli enti creditizi raccolgono informazioni sulla data dell'evento, su eventuali recuperi degli importi lordi, nonché altre informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause dell'evento di perdita.
17. Esistono criteri specifici per classificare i dati relativi alle perdite derivanti da un determinato evento verificatosi in una funzione centralizzata ovvero in un'attività che si estenda su più aree, come pure da eventi collegati tra loro nel tempo.

18. Gli enti creditizi dispongono di procedure documentate per valutare la rilevanza su base continuativa dei dati storici sulle perdite, compresi i casi in cui si possa ricorrere a rettifiche discrezionali, riparametrazioni e altri aggiustamenti, in quale misura essi possono essere effettuati e quali debbano essere i responsabili di siffatte decisioni.

1.2.3. dati esterni

19. Il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente creditizio utilizza dati esterni rilevanti, specialmente quando vi è motivo di ritenere che l'ente creditizio sia esposto a perdite ad impatto potenzialmente elevato, ancorché infrequenti. L'ente creditizio dispone di un processo sistematico atto a individuare le situazioni in cui impiegare i dati esterni e le metodologie usate per incorporare tali dati nel proprio sistema di misurazione. Le condizioni e le prassi per l'utilizzo di dati esterni sono regolarmente riviste, documentate e assoggettate a periodica revisione indipendente.

1.2.4. Analisi di scenario

20. Al fine di valutare la propria esposizione a eventi di particolare gravità, l'ente creditizio utilizza, unitamente ai dati esterni, analisi di scenario condotte da esperti. Al fine di garantirne la fondatezza, queste valutazioni vengono validate e rivedute in base al confronto con le perdite effettivamente subite.

1.2.5. Fattori di contesto operativo e di controllo interno

21. Una metodologia complessiva di valutazione del rischio dell'ente creditizio è in grado di cogliere i fattori cruciali del contesto operativo e del sistema di controllo interno che possono modificare il profilo di rischio operativo dell'ente stesso.
22. La scelta di ciascun fattore è effettuata tenuto conto della significatività dello stesso quale determinante del rischio, sulla base dell'esperienza e del giudizio degli esperti delle aree di attività interessate.
23. La sensibilità delle stime di rischio ai mutamenti dei fattori e la ponderazione relativa dei vari fattori sono ben fondate. Oltre a cogliere le modifiche del profilo di rischio dovute al miglioramento dei sistemi di controllo, il sistema individua inoltre potenziali aumenti del rischio derivanti dalla maggiore complessità delle attività o dagli accresciuti volumi operativi.
24. Questo sistema è documentato e sottoposto a revisione indipendente all'interno dell'ente creditizio e da parte delle autorità competenti. Con l'andar del tempo il processo e i risultati sono validati e riesaminati mediante raffronto con i dati interni di perdita effettiva e con i dati esterni rilevanti.

2. EFFETTO DELLE ASSICURAZIONI E DI ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

25. Gli enti creditizi possono riconoscere l'effetto delle assicurazioni previo il rispetto delle condizioni di cui ai punti da 26 a 29 e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ove possano dimostrare alle autorità competenti il conseguimento di un significativo effetto di attenuazione del rischio.
26. L'assicuratore deve essere autorizzato ad esercitare l'attività di assicurazione o di riassicurazione e ha un rating minimo sulla sua capacità di indennizzo da parte di una ECAI ammissibile che l'autorità competente ha deciso di associare alla classe di merito del credito 3 o superiore conformemente alle norme di ponderazione del rischio delle esposizioni per gli enti creditizi in virtù degli articoli da 78 a 83.
27. L'assicurazione e il quadro assicurativo degli enti creditizi devono ottenere le seguenti condizioni:
 - a) la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno l'ente creditizio deve adottare appropriati coefficienti di scarto (haircut) rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni, è previsto un coefficiente di scarto pari al 100 %;
 - b) la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso di 90 giorni per la disdetta del contratto;

- c) la polizza di assicurazioni non deve prevedere esclusioni o limitazioni attivate da azioni di vigilanza ovvero, nel caso di un ente creditizio fallito, che precludano all'ente creditizio, al commissario straordinario o al liquidatore di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute dall'ente creditizio stesso, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l'attivazione delle procedure di commissariamento o di liquidazione dell'ente creditizio, a condizione che la polizza assicurativa possa escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle autorità competenti;
 - d) il metodo di calcolo dell'attenuazione del rischio deve tener conto della copertura assicurativa in modo tale da esprimere in maniera trasparente e coerente la relazione esistente tra la copertura assicurativa stessa e l'effettiva probabilità e l'impatto delle perdite utilizzate per la determinazione complessiva del requisito patrimoniale per il rischio operativo;
 - e) l'assicurazione deve essere fornita da un terzo. Nel caso di assicurazione fornita tramite controllate o affiliate, l'esposizione deve essere trasferita a un terzo indipendente, ad esempio mediante un contratto di riassicurazione, che soddisfi i criteri di idoneità;
 - f) lo schema per il riconoscimento dell'assicurazione deve essere ben fondato e documentato.
28. La metodologia per il riconoscimento dell'assicurazione deve cogliere, attraverso l'applicazione di coefficienti di sconto o di scarto sull'ammontare della polizza in questione, i seguenti elementi:
- a) la durata residua della polizza assicurativa, se inferiore a un anno, come sopra menzionato;
 - b) i termini di disdetta della polizza, se inferiori ad un anno;
 - c) il grado di incertezza associato ai rimborsi e i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative.
29. La riduzione dei requisiti patrimoniali derivante dal riconoscimento delle assicurazioni deve essere limitata al 20 % del requisito patrimoniale per il rischio operativo precedente al riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.

3. RICHIESTA DI UTILIZZARE UN METODO AVANZATO DI MISURAZIONE A LIVELLO DI GRUPPO

30. Quando è previsto che un metodo avanzato di misurazione venga utilizzato dall'ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la richiesta include una descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo.
31. Nella domanda viene indicato se e in che modo gli effetti di diversificazione vengano presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio.

PARTE 4

Uso combinato di diverse metodologie

1. USO DI UN METODO AVANZATO DI MISURAZIONE IN COMBINAZIONE CON ALTRI METODI

1. Gli enti creditizi possono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) devono essere colti tutti i rischi operativi dell'ente creditizio. L'autorità competente deve approvare la metodologia utilizzata per coprire le diverse attività, articolazioni territoriali, strutture giuridiche o altre suddivisioni stabilite in base a criteri interni;
 - b) la parte di attività rientrante nell'applicazione di un dato metodo, sia esso il metodo standardizzato o un metodo avanzato di misurazione, deve soddisfare i criteri di idoneità previsti nelle parti 2 e 3 per quel dato metodo.

2. Caso per caso, l'autorità competente può imporre le seguenti condizioni aggiuntive:
- a) alla data di applicazione di un metodo avanzato di misurazione, tale metodo deve essere in grado di cogliere una parte significativa dei rischi operativi dell'ente creditizio;
 - b) l'ente creditizio deve impegnarsi ad estendere progressivamente il metodo avanzato di misurazione ad una parte rilevante della sua attività sulla base di un calendario concordato con le autorità competenti.
2. USO COMBINATO DEL METODO BASE E DEL METODO STANDARDIZZATO
3. Un ente creditizio può utilizzare congiuntamente il metodo base e il metodo standardizzato solo in circostanze eccezionali, quali la recente acquisizione di nuove attività, che potrebbero richiedere un periodo di transizione per l'applicazione del metodo standardizzato.
4. L'uso combinato del metodo base e del metodo standardizzato è subordinato all'impegno dell'ente creditizio ad estendere progressivamente il metodo standardizzato sulla base di un calendario concordato con le autorità competenti.

PARTE 5

Classificazione delle tipologie di eventi di perdita

Tabella 3

Categoria di eventi	Definizione
Frode interna	Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o elusione di leggi, regolamenti o direttive aziendali - ad esclusione degli episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie - in cui sia coinvolta almeno una risorsa interna dell'ente creditizio
Frode esterna	Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione/elusione di leggi da parte di terzi
Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro	Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie
Clientela, prodotti e prassi professionali	Perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti di affidabilità e di adeguatezza), ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto
Danni a beni materiali	Perdite dovute a danneggiamento o a distruzione di beni materiali per catastrofi naturali o altri eventi
Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi	Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni dei sistemi
Esecuzione, consegna e gestione dei processi	Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali e fornitori